

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PADOVA**

**Sezione I civile**

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Guido Marzella	Presidente
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni	Giudice
dott.ssa Paola Rossi	Giudice relatore ed est.

nel procedimento n. 26/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

**Silvio Zancanaro e Bruna Zancanaro**

promosso dai debitori, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Mazzagardi

**RICORRENTI**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 14.02.2023, il sig. Silvio Zancanaro e la sig.ra Bruna Zancanaro adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI e che successivamente, in data 08.03.2023, depositava note autorizzate con ulteriore documentazione su richiesta del GD;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione



controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza dei sigg. Zancanaro;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI). Documentazione che è stata offerta dai ricorrenti con il ricorso e le note integrative autorizzate depositate;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha confermato la presenza di una situazione di sovraindebitamento;

rilevato, in particolare, che nella relazione dell'OCC gli unici beni di proprietà dei debitori sono stati individuati negli immobile in titolarità "pro quota" dei ricorrenti, di un valore stimato in € 191.625 per la parte di proprietà della sig.ra Bruna Zancanaro, in € 42.444,70 per la parte del sig. Silvio Zancanaro ed in € 15.840 per le "parti comuni" ai due proprietari. E ciò a fronte di un passivo che è stato quantificato in € 502.425,96 per l'indebitamento comune, in € 435.182,88 per indebitamento personale della sig.ra Bruna Zancanaro ed in € 882.481,77 per quello del sig. Silvio Zancanaro. Circostanza che rende evidente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI;

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcafa8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05ebbcac16171701  
Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 697d4e800d17a913e3fca3d63aaab770f





siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi); considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "*tornato in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "*minima*" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio dei debitori che debbano eventualmente venire a percepire possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcafa8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05ebbcac16171701  
Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 697d4e800d17a913e3fca3d63a6ab770f



ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione; ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Silvio Zancanaro (CF: ZNCSLV55D16L900C), residente in Vigonza (PD), Via Marco Polo 4/B e di Bruna Zancanaro (CF: ZNCBRN57T42L900J), residente in Vigonza (PD), Via Marco Polo 2;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;
- 3) nomina liquidatore il dott. Gianmarco Milanato;
- 4) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 7) delega al GD l'individuazione, nei limiti di durata indicati in parte motiva, della quota di reddito dei ricorrenti da escludersi dalla liquidazione;

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcafa8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05ebbcac1671717b  
Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 697d4e800d17a913e3fca3d63a3ab770f



8) dispone fin da ora l'obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova (l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda a chiedere al GD autorizzazione all'intervento nell'esecuzione RG n. 443/2021 o manifesti al GD le ragioni per cui non intende intervenire;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcafa8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05ebbcac167fcb  
Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 697d4e800d17a913e3fca3d63aabb770f



allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 30 marzo 2023

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Paola Rossi

dott. Guido Marzella

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcaaf8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05ebbcac1c71717b  
Firmato Da: MARZELLA GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 697d4e800d17a913e3fca3d63aabb770f

